

Viterbo li 07 agosto 2026

Prot. n. 90

Oggetto: Settore olio di oliva – aggiornamenti

Alle cooperative aderenti alla Confcooperative Lazio Nord
LORO INDIRIZZI

Spett.le Cooperativa,

In relazione all'argomento indicato in oggetto, si riporta di seguito una panoramica delle principali questioni che hanno interessato e stanno interessando il settore oleicolo.

QUESTIONE STEROLI

Nella sessione plenaria del COI (Consiglio Oleicolo Internazionale) svoltasi a Lisbona il 30 giugno u.s. è stata finalmente posta la parola "fine" all'annosa questione relativa agli steroli e, nello specifico, al contenuto degli stessi in alcuni oli monovarietali.

Gli steroli sono ritenuti un requisito di purezza ai fini della determinazione della qualità degli oli.

Se superiori a 1000 mg/lt, valore stabilito oltre trent'anni fa, gli oli possono essere classificati come extravergine, al di sotto di tale livello, dovrebbero essere declassificati alla categoria inferiore.

Gli oli monovarietali prodotti dalle varietà Koroneiki (greca), Coratina e Nocellara del Belice (italiane) presentano, in determinate annate, a certe condizioni pedo climatiche e solo in alcuni territori, un livello di steroli inferiore, pur rispondendo, per tutte le altre caratteristiche qualitative e sensoriali, alla categoria degli extravergini, come dimostrato da anni di studi scientifici portati avanti sulle tre citate varietà.

Per questo, il Comitato dei chimici del COI ha, dopo mesi di dibattiti e dopo studi ed analisi effettuate su campionature degli stessi oli, riconosciuto la qualità degli oli monovarietali prodotti dalle tre varietà citate, nonostante il limite di steroli non conforme al livello minimo stabilito. La conclusione degli studi ha determinato l'adozione di una decisione, da parte del COI, che prevede la deroga del contenuto minimo di steroli per gli oli monovarietali prodotti dalle citate tre varietà

portandolo a 800mg/lt.

La decisione del COI dovrà essere recepita dalla Commissione europea che adotterà i conseguenti provvedimenti per consentire la commercializzazione degli oli in deroga.

CIRCOLARE ICQRF – MISCELAZIONE OLI

In data 16 luglio u.s. è stata adottata, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti

agroalimentari del Masaf, l'allegata circolare con la quale vengono precisate alcune previsioni in materia di etichettatura e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla miscelazione degli oli extra vergine di oliva con gli oli vergini.

Nello specifico, l'Ispettorato ha precisato che non sussiste un espresso divieto della pratica di miscelazione in esame, ma è necessario procedere ad una classificazione e commercializzazione del

prodotto risultante dalla miscelazione con una denominazione che non risulti fuorviante per il consumatore.

Per tale motivo, si ritiene che il prodotto ottenuto dalla miscelazione in argomento non possa essere classificato nella categoria dell'«olio extra vergine di oliva», identificato come «olio di categoria superiore» ma debba essere classificato, e di conseguenza etichettato, come «olio vergine di oliva».

È consentita la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, del prodotto miscelato se già etichettato come extra vergine prima data di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana, avvenuta in data 23 luglio 2026 (GU Serie Generale n.169 del 23-07-2026).

COLTIVA ITALIA

In data 4 agosto u.s. è terminato l'iter di discussione alla Camera del Disegno di legge riportante «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo», cd «Coltiva Italia» che, relativamente al settore oleicolo, ha riguardato i seguenti aspetti:

- Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale (articolo 5 del DDL): con tale disposizione vengono stanziati complessivamente 300 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la realizzazione di azioni di contrasto delle fitopatie previste nel Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà essere emanato un decreto interministeriale (Masaf-Mae) per l'approvazione del Piano oleicolo.

- Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità: viene aggiunto un articolo 5 bis con il quale vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Nello specifico, con tale disposizione non viene consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo se destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla UE. Ciò al fine di «tutelare la sicurezza alimentare, di salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale e di garantire la tutela delle produzioni nazionali»

- Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa: all'articolo 6 del DDL viene prevista la nomina di un Commissario straordinario con specifici compiti, espressamente individuati dalla norma, tra cui il coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere da autorità statali, territoriali e locali e dai servizi fitosanitari nei territori interessati dalla fitopatia e delle azioni di ricerca, nonché adottare i provvedimenti necessari ed urgenti per prevenire ed eradicare la fitopatia. Nel medesimo articolo vengono individuate le modalità di svolgimento dell'incarico ed altri aspetti organizzativi. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2028.

- Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 con il quale viene stabilito un divieto generale di abbattimento degli alberi di olivo. Con l'articolo 18 bis del DDL viene inserita un'eccezione a tale divieto generale consentendo l'abbattimento previa autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quando si renda necessario per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ovvero indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità. Viene, poi, confermato il divieto di espiantare alberi "ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico".

Non è stato accolto l'emendamento relativo alla previsione di Piani di zonizzazione olivicola, pensati allo scopo di individuare, definire e delimitare le aree olivicole omogenee presenti in un dato territorio

Il testo passerà ora al Senato per l'approvazione definitiva.

RIFORMA OCM

Specificatamente per il settore oleicolo, oltre alle questioni di carattere generale coinvolgenti tutti i settori, è stata affrontata la questione relativa alla quantificazione della percentuale di VPC che può essere ammessa a finanziamento nei programmi operativi. Nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione di modifica del regolamento 1308/2013 tale percentuale viene ridotta drasticamente per essere allineata al valore fissato per l'ortofrutta quantificato rispettivamente in 4,1%, 4,5% e 5% a seconda che si tratti di VPC riferita ad un'organizzazione di produttori, ad un'associazione di organizzazione di produttori o di una OP o AOP transnazionale.

Ridurre così drasticamente il finanziamento portando la percentuale di VPC riconosciuta ai livelli previsti per il settore ortofrutticolo creerebbe seri problemi al settore oleicolo che presenta sostanziali differenze riscontrabili nella struttura delle organizzazioni di produttori e loro associazioni operanti in quel settore, soprattutto in termini di volumi di affari. Si è avanzata, quindi

Un cordiale saluto,
Confcooperative Lazio Nord.

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossi)

